

ARERA DELIBERAZIONE N. 444/2019/R/RIF DEL 31/10/2019

TRASPARENZA SITO INTERNET ISTITUZIONALE

Gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti

Comune di Cremona – Piazza del Comune n. 8 – 26100 Cremona – Codice fiscale e Partita IVA 00297960197
– Settore Economico Finanziario-Entrate – Servizio Entrate – Via Geromini n. 7 – 26100 Cremona

Orari di apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 – Mercoledì orario continuato dalle ore 8,30 alle ore 16,30

Recapiti: Tel. 0372/407310 – tari@comune.cremona.it – PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it

La modulistica per l'invio di denunce e reclami è liberamente accessibile e scaricabile dallo Sportello Telematico del Comune di Cremona: <https://sportellotelematico.comune.cremona.it>.

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24 luglio 2020 ad oggetto "Approvazione tariffe TARI anno 2020. Approvazione di particolari riduzioni TARI 2020 per le categorie economiche maggiormente colpite a livello economico dalle misure restrittive previste dall'emergenza sanitaria Covid-19".

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 26 ottobre 2020 ad oggetto "Rettifica parziale della propria deliberazione n. 34 del 24 luglio 2020 con oggetto "Approvazione tariffe TARI anno 2020. Approvazione di particolari riduzioni TARI 2020 per le categorie economiche maggiormente colpite a livello economico dalle misure restrittive previste dall'emergenza sanitaria Covid-19.", mediante riapprovazione delle tariffe TARI 2020, sulla base dei costi individuati nel nuovo Piano Economico Finanziario 2020.

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021

Le tariffe TARI 2021, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28 giugno 2021, sono state determinate sulla base dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario 2021 prodotto dal gestore del ciclo dei rifiuti in applicazione del Metodo Tariffario (MTR) ARERA, di cui alla deliberazione n. 443/2019/R/Rif.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2021

Numero componenti della famiglia	Tariffa quota fissa Euro per mq	Tariffa quota variabile (annuale euro)
1	0,66	47,41
2	0,78	85,34

3	0,87	109,85
4	0,95	142,23
5	1,02	170,68
6 o piu	1,08	194,39

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE 2021

N.	Categoria	Tariffa quota fissa (euro al metro quadrato)	Tariffa quota variabile (euro al metro quadrato)	Tariffa Totale (euro al metro quadrato)
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	0,83	0,79	1,62
2	Cinematografi, teatri	0,53	0,51	1,04
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,75	0,71	1,46
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,09	1,04	2,13
5	Stabilimenti balneari	0,79	0,75	1,54
6	Autosaloni, esposizioni	0,63	0,61	1,24
7	Alberghi con ristorante	2,03	1,94	3,97
8	Alberghi senza ristorante	1,34	1,28	2,62
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,55	1,48	3,03
10	Ospedali	1,59	1,52	3,11
11	Uffici, Agenzie	1,88	1,80	3,68
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,76	0,73	1,49
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	1,74	1,67	3,41
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	2,22	2,14	4,36
15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	1,03	0,98	2,01
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,20	2,11	4,31
17	Barbiere, estetista, parrucchiere	1,83	1,75	3,58
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, ecc.)	1,27	1,23	2,50
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,74	1,67	3,41
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,13	1,09	2,22
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,35	1,29	2,64
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	11,92	11,41	23,33
23	Birrerie, amburgherie, mense	9,45	9,04	18,49
24	Bar, caffè, pasticceria	7,78	7,45	15,23
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	3,42	3,28	6,70
26	Plurilicenze alimentari e miste	3,23	3,09	6,32
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	13,97	13,38	27,35
28	Ipermercati di generi misti	3,39	3,25	6,64
29	Banchi di mercato generi alimentari	8,56	8,21	16,77
30	Discoteche, night club	2,36	2,27	4,63

REGOLAMENTO TARI

Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

Link: <https://www.comune.cremona.it/node/403178>

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31 marzo 2021 ad oggetto “Modifica ed integrazione della disciplina Tassa Rifiuti (TARI), contenuta nelle Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”

SCADENZE TARI ANNO 2021

Ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella legge 28 giugno 2019 n. 58, a decorrere dall’anno di imposta 2020, i versamenti riferiti alla TARI, aventi scadenze anteriori al 1 dicembre di ciascun anno, sono effettuati sulla base delle tariffe applicabili per l’anno precedente. I versamenti la cui scadenza è fissata in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno sono effettuati sulla base delle tariffe per l’anno in corso (la cui deliberazione di approvazione viene pubblicata sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro la data del 28 ottobre), a saldo della tassa dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato in acconto.

Conseguentemente, per la TARI 2021 verranno emessi due distinti avvisi di pagamento:

ACCONTO TARI 2021 - il cui importo è determinato in funzione delle superfici occupate, e per le utenze domestiche delle superfici e del numero di persone che occupano l’abitazione, applicando le tariffe deliberate per l’anno precedente (anno 2020) – **SCADENZE: rata unica 2 agosto 2021 - 1’rata 2 agosto 2021 – 2’rata 29 ottobre 2021.**

L’acconto TARI 2021 è pari al 65% dell’importo totale, calcolato applicando le tariffe 2020 (Deliberazione Giunta Comunale n. 88 del 14 aprile 2021 – Deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 28 giugno 2021).

SALDO TARI 2021 – il cui importo è costituito dal conguaglio fra la tassa dovuta per l’intero anno 2021 calcolata applicando le tariffe TARI 2021 e l’importo della tassa calcolata in acconto come sopra descritto.

SCADENZA: 6 Dicembre 2021;

E’ possibile richiedere la spedizione dell’avviso di pagamento TARI in formato elettronico, anziché cartaceo, sottoscrivendo e restituendo debitamente compilato l’apposito modulo trasmesso in allegato all’avviso di pagamento medesimo.

NOVITA’ 2021 INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 116/2020

Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116 ha introdotto importanti modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale).

Le novità che hanno risvolti sull’applicazione della TARI sono le seguenti:

- 1) Abrogazione a decorrere dal 1/1/2021 della norma che demandava ai Comuni la possibilità di assimilare, per qualità e quantità, i rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Definizione e classificazione dei rifiuti valevole per tutto il territorio nazionale, senza alcuna possibilità per i Comuni di disciplinare diversamente in senso ampliativo o restrittivo quanto stabilito dalla stessa normativa nazionale;
- 2) Possibilità per le utenze non domestiche di abbandonare il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti per utilizzare il servizio offerto da un soggetto diverso dal gestore pubblico.

A decorrere dal 1 gennaio 2021 perdono quindi di efficacia le assimilazioni dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani operate dai Comuni con i propri regolamenti.

E' il D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, che definisce e classifica i rifiuti.

I rifiuti urbani sono costituiti dai rifiuti domestici, dai rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti, dai rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade ed aree pubbliche, dai rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e dalla pulizia dei mercati, da rifiuti derivanti da aree cimiteriali e dai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006, prodotti dalle utenze non domestiche riportate nell'allegato L-quinqies del medesimo decreto.

Affinché un rifiuto di provenienza non domestica possa pertanto essere definito come un rifiuto urbano deve soddisfare contemporaneamente due criteri:

- Deve essere indicato all'interno dell'allegato L-quater;
- Deve essere prodotto da un'attività economica inclusa fra quelle dell'allegato L-quinqies.

Nell'allegato L-quinqies sono comprese tutte le attività economiche in precedenza individuate dal D.P.R. n. 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) ad eccezione delle "Attività industriali con capannoni di produzione". I rifiuti prodotti da tali attività non possono pertanto ritenersi rifiuti urbani. Conseguentemente sono escluse dall'applicazione del tributo TARI le superfici dove viene svolta la lavorazione industriale e i magazzini ad essa funzionalmente connessi.

Restano invece assoggettabili a ordinaria tassazione le superfici delle attività appartenenti alla stessa categoria economica, che hanno una destinazione d'uso differente da quella citata, come ad esempio uffici, mense, spogliatoi ecc., in quanto produttrici di rifiuti urbani.

Possono produrre solo rifiuti speciali le seguenti attività:

- Attività di costruzione e demolizione;
- Attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
- Impianti di potabilizzazione o che effettuano altri trattamenti delle acque;
- Impianti di trattamento delle acque reflue;
- Chi produce/detiene veicoli fuori uso, rifiuti delle fosse settiche, delle reti fognarie, da abbattimento di fumi;
- Attività agricole e connesse;
- Attività industriali con capannoni di produzione.

Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 116/2020 prevedono altresì la facoltà per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, dimostrando il relativo avvio al recupero mediante apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

Le utenze non domestiche che intendevano uscire dal servizio pubblico dall'anno 2022 dovevano trasmettere apposita comunicazione ai competenti uffici comunali entro il 31 maggio 2021.

Per le annualità successive, il termine per presentare la comunicazione è fissato al 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui l'utenza non domestica intende privarsi del servizio pubblico.

Alle utenze non domestiche che optano per tale scelta verrà comunque addebitata la parte fissa del tributo.

Tale opportunità implica l'uscita dal servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni. Il gestore del servizio pubblico, a fronte di apposita richiesta da parte dell'utenza non domestica, può valutare la ripresa dell'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

CHI DEVE PAGARE

La TARI è dovuta se si possiedono o detengono, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):

locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)

aree scoperte, ossia tutte quelle superfici prive di edifici o di strutture edilizie, di spazi circoscritti che non costituiscono parte integrante del locale adibite a qualsiasi uso

suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono invece escluse:

le aree scoperte accessorie o di pertinenza di locali soggetti a Tari (per esempio: balconi e terrazze scoperte, cortili, giardini), ad eccezione di quelle operative;

le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La tassa sui rifiuti è dovuta da chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

In caso di occupazione temporanea, di durata inferiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, uso, usufrutto, diritto di abitazione o superficie.

COME SI CALCOLA LA TARI

il Comune calcola l'ammontare della tassa e invia al contribuente l'avviso di pagamento.

La base di calcolo della TARI è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la TARI viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell'alloggio e al numero di occupanti.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate anche ai fini dei precedenti tributi (Tarsu), salvo intervenute variazioni.

Per il calcolo della Tari si distinguono due macrocategorie di utenze (ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158):

- utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze (differenziate in sei tariffe in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare);
- utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere (suddivise in 30 categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti).

A loro volta ciascuna delle macrocategorie è assoggettata a tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti:

- una quota fissa, determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, in particolare ai costi di investimento per le opere e relativi ammortamenti;
- una quota variabile, rapportata ai costi di gestione per lo smaltimento dei rifiuti.

L'importo della tassa viene poi maggiorato del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale (D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, art. 19), pari al 5% dell'importo della tassa.

Sulla TARI non è applicata l'IVA.

Conteggio TARI per utenza domestica

La tassa annua viene calcolata sommando la quota di tariffa variabile al prodotto risultante dalla moltiplicazione delle superfici occupate (espresse in metri quadrati) per la quota di tariffa fissa espressa in euro/mq, ovvero

quota tariffa variabile + (superfici occupate in mq x quota tariffa fissa)

L'importo della tassa viene poi maggiorato del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale, pari al 5% dell'importo della tassa.

Esempio di calcolo di Tassa Rifiuti utenza domestica per una abitazione di mq. 100 con n. 3 componenti

(In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella legge 28 giugno 2019 n. 58)

TARIFFE 2020 PER UTENZA DOMESTICA N. 3 COMPONENTI

Tariffa quota fissa (euro per mq) anno 2020 0,84=

Tariffa quota variabile (euro) anno 2020 112,85=

TARIFFE 2021 PER UTENZA DOMESTICA N. 3 COMPONENTI

Tariffa quota fissa (euro per mq) anno 2021 0,87=

Tariffa quota variabile (euro per mq) anno 2021 109,05=

Calcolo in acconto TARI 2021 (in applicazione tariffe 2020)

Conteggio Tassa netta = (tariffa fissa x mq) + tariffa quota variabile:

Tassa netta = (euro 0,84 x mq 100 = 84,00=) + euro 112,85= euro 196,85

Riduzione dell'importo dell'acconto al 65% dell'importo totale della tassa conteggiata con tariffe 2020
(*Deliberazione Giunta Comunale n. 88 del 14 aprile 2021 e Deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 28 giugno 2021*)

196,85 x 65% = euro 127,95

Conteggio Tributo Provinciale

Tassa netta x 5% (percentuale Tributo Provinciale)

Euro 127,95 x 5% = euro 6,40=

Totale acconto TARI 2021 euro (127,95 + 6,40) = euro 134,35=

Calcolo a saldo TARI 2021 (in applicazione tariffe 2021)

Conteggio Tassa netta = (tariffa fissa x mq) + tariffa quota variabile:

Tassa netta = (euro 0,87 x mq 100 = 87,00=) + euro 109,05= euro 196,05

Conteggio Tributo Provinciale

Tassa netta x 5% (percentuale Tributo Provinciale)

Euro 196,05 x 5% = euro 9,80

Totale TARI 2021 euro 196,05 + 9,80 = euro 205,85

Conguaglio con somme già versate in acconto TARI 2021:

Totale TARI 2021 – Totale acconto TARI 2021

Euro 205,85 – euro 134,35 = euro 71,50

Totale TARI 2021 dovuto a saldo euro 71,50

Conteggio TARI per utenza non domestica

La tassa annua viene così calcolata:

moltiplicando la somma della tariffa fissa e variabile, espresse in euro/mq, per la superficie espressa in metri quadrati, ovvero:

(tariffa fissa + tariffa variabile) x superfici occupate in mq

L'importo della tassa viene poi maggiorato del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale, pari al 5% dell'importo della tassa.

Esempio di calcolo di Tassa Rifiuti utenza non domestica per negozio di beni durevoli di mq. 100

(In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella legge 28 giugno 2019 n. 58)

TARIFFE 2020 PER NEGOZIO BENI DUREVOLI

Tariffa quota fissa (euro per mq) 1,63=

Tariffa quota variabile (euro per mq) 1,70=

TARIFFE 2021 PER NEGOZIO BENI DUREVOLI

Tariffa quota fissa (euro per mq) 1,74

Tariffa quota variabile (euro per mq)

1,67

Calcolo in acconto TARI 2021 (in applicazione tariffe 2020)

Conteggio Tassa netta = (tariffa fissa + tariffa variabile) x mq

Euro 3,33 (1,63 + 1,70) x mq 100 = euro 333,00

Applicazione riduzione TARI 2021 47% parte fissa e variabile, per emergenza sanitaria da Covid-19

Tassa netta x 47% = Importo riduzione

333,00 x 47% = euro 156,51

Tassa netta – Riduzione = Tassa dovuta

Euro 333,00 – euro 156,51 = euro 176,49

Riduzione dell'importo dell'acconto al 65% dell'importo totale della tassa conteggiata con tariffe 2020

Euro 176,49 x 65% = euro 114,72

Conteggio Tributo Provinciale

Tassa netta x 5% (percentuale Tributo Provinciale)

Euro 114,72 x 5% = euro 5,74

Totale acconto TARI 2021 euro (114,72 + 5,74) = euro 120,46

Calcolo a saldo TARI 2021 (in applicazione tariffe 2021)

Conteggio Tassa netta = (tariffa fissa + tariffa variabile) x mq

Euro 3,41 (1,74 + 1,67) x mq 100 = euro 341,00

Applicazione riduzione TARI 2021 per emergenza sanitaria da Covid-19

Tassa netta x 47% = Importo riduzione

Euro 341,00 x 47% = euro 160,27

Tassa netta – riduzione = Tassa dovuta

Euro 341,00 – euro 160,27 = euro 180,73

Conteggio Tributo Provinciale

Tassa dovuta x 5% (percentuale Tributo Provinciale)

Euro 180,73 x 5% = euro 9,04

Totale TARI 2021 = Tassa netta + Tributo Provinciale

Euro 180,73 + euro 9,04 = euro 189,77

Conguaglio con somme già versate in acconto TARI 2021:

Totale TARI 2021 – Totale acconto TARI 2021

Euro 189,77 – euro 120,46 = 69,31

Totale TARI 2021 dovuto a saldo euro 69,31

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento è effettuato utilizzando il sistema “pagoPA”:

- Presso qualunque ufficio postale;
- Presso le ricevitorie, dal tabaccaio, al supermercato disponibile al servizio;
- On line, accedendo allo Sportello delle Riscossioni del Comune di Cremona con apposito pulsante sul sito www.comune.cremona.it
- Utilizzando l'APP IO (solo per la TARI riferita a utenze domestiche) scaricabile da App Store o Play Store; per accedere occorre disporre di SPID (preferibile) o Carta d'Identità elettronica rilasciata dopo il 19 giugno 2016. Con IO, si possono gestire in modo rapido e sicuro i pagamenti verso tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione, grazie alla piattaforma pagoPA integrata nell'app, associando a IO i metodi di pagamento preferiti (per ora carte di credito);
- Utilizzando l'APP eventualmente messa a disposizione dalla propria Banca;
- Presso gli sportelli delle Banche (e relativi bancomat) che aderiscono al nodo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione (pagoPA) quali prestatori di servizi di pagamento (PSP);
- Con domiciliazione bancaria (SDD): In caso di domiciliazione bancaria attiva, il contribuente non trova il bollettino di pagamento allegato all'avviso, perché l'importo dovuto viene addebitato, alle relative scadenze, sul conto indicato dal contribuente al momento dell'attivazione. La domiciliazione bancaria, una volta richiesta, resta attiva fino a successiva disattivazione. Per attivare o disattivare la domiciliazione bancaria è possibile rivolgersi al concessionario R.T.I. ICA/Abaco Via Geromini n. 7 – 26100 Cremona – Tel. 0372/407979 – ica.cremona@icatributi.it;
- Presso gli sportelli del Concessionario RTI ICA/Abaco Via Geromini n. 7, mediante pagamenti elettronici con Carte di Credito e Bancomat (NO DENARO CONTANTE), esclusivamente su

appuntamento. L'appuntamento può essere fissato su www.comune.cremona.it (in home page link "Agende appuntamenti on line" – "Prenota un appuntamento presso il Servizio Entrate" e poi selezionare il servizio "Riscossione TARI - ICA"), oppure telefonando al n. 0372/407979. MISURE DI CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 – Per evitare assembramenti e affollamenti agli sportelli di cassa, il Concessionario della Riscossione RTI ICA/Abaco suggerisce ai contribuenti interessati al pagamento della TARI di preferire i sistemi di pagamento telematici e di ricorrere allo sportello fisico di Via Geromini n. 7 esclusivamente nei casi di necessità.

La situazione dei pagamenti del contribuente può essere verificata accedendo allo "Sportello delle Riscossioni" mediante apposito pulsante sul sito istituzionale del Comune di Cremona www.comune.cremona.it o direttamente all'indirizzo internet <https://estrattocontotributi.comune.cremona.it>.

Per usufruire del servizio è necessario autenticarsi mediante Carta Nazionale dei Servizi e il suo PIN o lo SPID.

Per informazioni sui pagamenti è comunque possibile rivolgersi agli sportelli del R.T.I. ICA/Abaco, Via Geromini n. 7 – Tel. 0372/407979, mail: ica.cremona@icatributi.it.

AGEVOLAZIONI TARI (RIDUZIONI – ESENZIONI)

In merito alle agevolazioni tariffarie le Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.) prevedono quanto segue.

Agevolazione per avvio al riciclo

Alla quota variabile del tributo riferita alle utenze non domestiche è applicata una riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, nel rispetto delle vigenti normative.

La percentuale di riduzione è calcolata sulla base della quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, rapportata alla quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti per la specifica categoria non domestica, determinata utilizzando i coefficienti di produzione dei rifiuti (Kd) di cui al D.P.R. n. 158/1999.

La riduzione non può comunque eccedere il 40% della quota variabile del tributo.

Gli interessati dovranno presentare richiesta al Settore Economico Finanziario-Entrate, Servizio Entrate, del Comune di Cremona entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, corredata da idonea relazione e dalla documentazione comprovante in termini quantitativi e qualitativi l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani.

L'agevolazione verrà applicata, comunque, ad avvenuta verifica da parte del servizio di nettezza urbana ed opera di regola mediante rimborso da effettuarsi l'anno successivo a quello di riferimento.

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

Sono considerate tali, a titolo puramente esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (gas, energia elettrica)
- c) Fabbricati oggettivamente inagibili e, per questo, di fatto inutilizzati;
- d) Unità immobiliari in obiettiva condizione di non utilizzabilità derivante dall'esecuzione di interventi edilizi, per le quali è stato regolarmente comunicato, tramite regolare titolo abilitativo, l'inizio dei lavori per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ovvero per le quali siano in corso opere di manutenzione straordinaria che rendano di fatto (non per volontà del proprietario) inutilizzabile l'unità immobiliare. L'esclusione opera dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori (oppure alla data di utilizzo se antecedente);
- e) Edifici in cui viene esercitato pubblicamente ed esclusivamente il culto (chiese, moschee, templi e similari)

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Esclusione per produzione di rifiuti speciali

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per speciali caratteristiche strutturali e per destinazione si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi.

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali – senza che sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo per produzione di rifiuti speciali, la superficie viene ridotta come segue:

Tipologia di attività	% di riduzione
Autocarrozzerie	35
Autofficine riparazione veicoli	35
Lavanderie e Tintorie	10
Officine carpenteria metallica	15
Elettrauto	35
Laboratori d'analisi	20

Per usufruire della esclusione di cui sopra i contribuenti devono:

- indicare nella denuncia TARI originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.
- Produrre entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, idonea relazione e documentazione comprovante in termini quantitativi e qualitativi i rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive

La tariffa è applicata in misura ridotta nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente nella misura del:

- 50% per occupazioni non superiori a 183 giorni nell'anno solare;
- 85% per occupazioni non superiori a 90 giorni nell'anno solare.

La riduzione si applica se l'uso stagionale o non continuativo risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta nella misura unica del 20% della tariffa tanto nella parte fissa che in quella variabile.

Se il servizio di raccolta non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente, oppure è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, il tributo è dovuto nella misura del 20%.

Riduzioni per CAV (Case e Appartamenti per Vacanze) e Bed & Breakfast

Ai locali adibiti a **C.A.V. (Case e appartamenti per vacanze)** gestiti in forma non imprenditoriale ai sensi art. 26 comma 2 lettera b) L.R. Lombardia 1 ottobre 2015 n. 27 e **(B&B) Bed & Breakfast**, come definiti dall'art. 29 della L.R. Lombardia 1 ottobre 2015 n. 27, viene applicata la tariffa prevista per la categoria economica "Alberghi senza ristorante" ridotta del 25% nella parte fissa e nella parte variabile. La riduzione viene applicata in considerazione dell'obbligo normativo di interruzione dell'attività per un periodo non inferiore a 90 giorni all'anno, anche non continuativi.

Agevolazioni

Persona sola unico componente il nucleo familiare ricoverato in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, tassata per l'appartamento di residenza (a condizione che lo stesso non risulti locato o concesso in uso gratuito) - Riduzione del 12% nella parte fissa e nella parte variabile del tributo.

Famiglia con unico occupante con più di 74 anni alla data del 1 gennaio di ogni anno di riferimento e con reddito imponibile IRPEF, riferito all'anno di imposta precedente, non superiore a euro 11.667,80=, riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile;

Famiglia composta da due persone entrambe con più di 74 anni alla data del 1 gennaio di ogni anno di riferimento e con reddito imponibile IRPEF riferito all'anno di imposta precedente non superiore ad euro 18.318,47=, riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile;

Famiglia che alla data del 1 gennaio di ogni anno di riferimento comprende più di due figli fiscalmente a carico e con reddito imponibile IRPEF riferito all'anno di imposta precedente non superiore ad euro 93.342,49= (aumento del limite di reddito per ogni figlio successivo al terzo fiscalmente a carico euro 2.818,30=) riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile.

Nuclei familiari composti da soli pensionati e familiari fiscalmente a carico alla data del 1 gennaio di ogni anno di riferimento, aventi un reddito imponibile IRPEF derivante esclusivamente da pensioni, assegni sociali, invalidità civile e reversibilità riferito all'anno di imposta precedente fino a euro 8.750,85=, esenzione totale.

Nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi e a carattere terziario avanzato di cui al "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona", riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile, per i primi cinque anni di occupazione.

Insedimenti di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi, in edifici dismessi e ristrutturati di cui al "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona", riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile, per i primi cinque anni di occupazione.

ONLUS – Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266 iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 iscritte nell'apposito registro prefettizio o nei registri provinciali delle cooperative sociali, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, riduzione 50% nella parte fissa e nella parte variabile.

ONLUS – (diverse da quelle di cui sopra) riconosciute ai sensi della legge 460/1997 ivi comprese le organizzazioni non governative che abbiano presentato apposita istanza di cui alla Legge 125/14, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, riduzione 50% nella parte fissa e nella parte variabile.

Associazioni di promozione sociale e culturale di cui alla Legge 383/2000, relativamente agli immobili di proprietà, affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, riduzione 25% nella parte fissa e nella parte variabile.

Unità immobiliari di cui all'Accordo per l'attrattività (AttrACT) sottoscritto tra Comune di Cremona e Regione Lombardia, finalizzato alla promozione di particolari aree ed edifici pubblici e privati come destinazioni attrattive rivolte a soggetti che intendono investire nel territorio comunale, esenzione per i primi due anni di detenzione dei locali. Si intendono "nuovi insediamenti" quelli realizzati entro il 31/12/2021.

una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. (Deve esserci coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall'Italia e lo

Stato che eroga la pensione). La definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e quindi mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in Paesi UE, SEE (Norvegia-Islanda-Liechtenstein), Svizzera e Regno Unito e in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale – Riduzione di due terzi della parte fissa e della parte variabile.

Le riduzioni di cui sopra devono essere richieste mediante presentazione di apposita denuncia la cui modulistica è scaricabile dallo Sportello Telematico del Comune di Cremona: <https://sportellotelematico.comune.cremona.it/>.

OMESSO VERSAMENTO

In caso di totale o parziale omesso versamento dell'avviso di pagamento della TARI, viene notificato, al contribuente insolvente, il relativo sollecito di pagamento, di importo pari alla tassa rimasta insoluta maggiorato delle spese di notifica.

Qualora anche il sollecito di pagamento rimanga insoluto, si procederà all'emissione, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, dell'avviso di accertamento per omesso versamento.

Con l'avviso di accertamento per omesso versamento oltre a recuperare l'importo relativo alla tassa non versata, vengono conteggiati, sul medesimo importo, gli interessi al tasso legale, con irrogazione della sanzione pari al 30% (art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471) della tassa da recuperare e le relative spese di notifica.

L'avviso di accertamento, ai sensi della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), contiene l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla data in cui l'atto è stato notificato) e costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.

I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore:

- “oneri di riscossione a carico del debitore” pari al 3% delle somme dovute, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'avviso di accertamento medesimo (l'accertamento diventa esecutivo trascorsi 60 giorni dalla data di notifica), fino ad un massimo di euro 300,00=, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di euro 600,00=;
- “spese di notifica ed esecutive” che comprendono il costo della notifica e delle spese correlate all'attivazione di procedure esecutive e cautelari.

Su tutte le somme di qualunque natura, escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dalla data di esecutività dell'atto (60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento) e fino alla data di pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

SEGNALAZIONE DI ERRORI

Eventuali errori nella determinazione degli importi relativi alla tassa rifiuti, nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza, rilevanti ai fini della commisurazione del tributo possono essere segnalati agli sportelli del Settore Economico Finanziario-Entrate, Servizio Entrate – Via Geromini n. 7 – 26100 Cremona – che rispetta i seguenti orari di apertura al pubblico (solo su appuntamento): Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 – Mercoledì orario continuato dalle ore 8,30 alle ore 16,30, oppure

mediante contatto telefonico al n. 0372/407310 , a mezzo posta elettronica all'indirizzo tari@comune.cremona.it, a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo@comunedicremona.legalmail.it .

Qualora tali anomalie richiedessero di essere sanate mediante denunce di variazione della posizione contributiva, oppure si rendesse necessario richiedere un rimborso, è possibile utilizzare i moduli specifici che sono liberamente disponibili e scaricabili, dal sito Sportello telematico del Comune di Cremona <https://sportellotelematico.comune.cremona.it>, nell'apposita sezione Tributi.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DENUNCE TARI – RIMBORSI TARI

Le denunce e le istanze di rimborso TARI devono essere compilate e inviate on line utilizzando lo Sportello Telematico del Comune di Cremona all'indirizzo più sopra citato.

Per accedere allo Sportello Telematico è necessario utilizzare la Tessera Sanitaria (o un'altra Carta Nazionale dei Servizi) e il suo PIN (codice personale della carta), oppure lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

In alternativa, per chi non avesse la possibilità di utilizzare lo Sportello Telematico, è possibile stampare i moduli scaricabili dallo Sportello Telematico e presentarli debitamente compilati:

- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a Ufficio Protocollo Generale del Comune di Cremona, Piazza del Comune n. 8 – 26100 Cremona;
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@comunedicremona.legalmail.it ;
- in via del tutto eccezionale, tenuto conto dell'emergenza sanitaria in corso, mediante posta elettronica al seguente indirizzo: tari@comune.cremona.it .